

“Convenzione Bonus tariffa sociale e prestazioni sociali”

Richiesta delle prestazioni sociali, erogate dai Comuni, quali assegno al nucleo familiare in presenza di tre figli minori e assegno di maternità.

Richiesta dell'ammissione al regime di compensazione per la fornitura di energia elettrica per i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali (bonus per disagio fisico)

L'anno il giorno..... del mese di presso la sede municipale

TRA

Il Comune di Cerano, con sede in Piazza Crespi n. 11/12, Cap 28065 codice fiscale 00199730037 telefono 0321/771411 fax 0321/728005 indirizzo email comune@comune.cerano.no.it, rappresentato dal Sig. Gianmario Campeggi, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa di seguito denominato Comune

E

il CAF con sede operativa ed amministrativa sita a, iscrizione all'Albo, in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentato dalla società di servizi, con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante,, nato a, il

PREMESSO

- che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti in gravi condizioni di salute;
- che il Decreto interministeriale del 28/12/2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- che, ai sensi dell'art. 4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- che i Comuni, ai sensi dell'art. 3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a

maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Servizio ISEE

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE;
- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non si renda necessaria alcuna modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

Art. 2 – Servizio bonus per disagio fisico

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione dei moduli di richiesta per l'accesso alle compensazioni;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della relativa domanda. La ricevuta sarà resa disponibile sulla piattaforma www.sgate.anci.it.

Art. 3 – Servizio calcolo prestazioni sociali

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione dei moduli di richiesta per l'accesso alle prestazioni sociali, quali l'assegno al nucleo familiare in presenza di tre figli minori e l'assegno di maternità;
- effettuare il calcolo delle prestazioni sociali;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- fornire al Comune la domanda e il calcolo firmati dal richiedente, per la protocollazione.

Art. 4 – Impegni del Comune

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio;
- abilitare il CAF per l'invio dei dati alla piattaforma SGATE.

Art. 5 – Trasmissione dei dati a SGATE (solo relativamente al bonus per il disagio fisico)

Il CAF trasmette:

- alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità definite dal sistema;
- al Comune l'elenco dei cittadini residenti per i quali sono state compilate le domande, allegato alla fattura emessa per i servizi resi.

Art. 6 – Conservazione dei documenti

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico – Bonus Energia – sono conservati dal CAF, in formato elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per le istanze di prestazioni sociali (assegno al nucleo familiare in presenza di tre figli minori e assegno di maternità) sono conservati dal CAF, in formato elettronico, per 2 anni dalla data di protocollazione al Comune.

Art. 7 – Informazioni ai cittadini

Nel momento in cui acquisisce la domanda il CAF informerà gli interessati che la domanda stessa e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Per quanto riguarda le prestazioni sociali, nel momento in cui acquisisce la domanda il CAF informerà gli interessati che la domanda e i dati documentali che portano al calcolo delle prestazioni sono acquisiti e trasmessi al Comune per il riconoscimento delle prestazioni stesse.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del DLgs. 196/2003.

Art. 8 – Copertura assicurativa

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Cerano rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 9 – Compenso

I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAF al Comune a titolo oneroso.

A tal fine, considerando l'assistenza/consulenza, la stampa/consegna della modulistica, la trasmissione telematica, l'archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa ecc., il compenso viene definito in €..... più IVA 22% per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE relativamente al bonus per disagio fisico.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE, con cadenza annuale.

Al fine delle prestazioni sociali, considerando l'assistenza/consulenza, la stampa/consegna della modulistica, il calcolo, la protocollazione al Comune, l'archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa ecc., il compenso viene definito in €. più IVA 22% per ogni pratica protocollata.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione fattura, sulla base dei dati, contenuti in elenco, delle pratiche elaborate, con cadenza annuale.

Art. 10 – Obblighi

Il CAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 11 – Durata

La presente convenzione ha durata biennale a decorrere dal 01.04.2021

Letto, approvato e sottoscritto

Cerano,

Per il Comune:

Dott. Gianmario Campeggi

Per il Caf.:

Sig.
